

Decreto Dirigenziale n. 390 del 12/12/2013

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 18 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Salerno

Oggetto dell'Atto:

D. LGS N. 152/06, ART. 269, COMMA 8. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA. DITTA CASEIFICIO STELLA DI RESCIGNO ELIANA CON SEDE LEGALE ED IMPIANTO NEL COMUNE DI FISCIANO, VIA GIOVANNI PAOLO II N. 48.



IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO:

- che la Ditta Caseificio Stella di Rescigno Eliana, è titolare dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera D.D. n. 3025 del 31.12.2003, ai sensi del DPR 203/88, art. 15, per l'impianto ubicato nel Comune di Fisciano, Via Giovanni Paolo II n. 48 (ex Via Ponte Don Melillo), per l'attività di trasformazione lattiero casearie:
- che in data 02.08.2012 prot. 599579, la Ditta Caseificio Stella di Rescigno Eliana, Legale Rappresentante sig.ra Rescigno Eliana, nata a Castel San Giorgio il 02.06.1964, ha presentato istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art 269, comma 8, ed art. 281, D.Lgs. 152/2006, per l'attività di trasformazione lattiero casearie, per il medesimo impianto ubicato nel Comune di Fisciano, Via Giovanni Paolo II n. 48;
- che la Conferenza di Servizi del 17.12.2012, convocata ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06, ha espresso **parere favorevole** al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, con le prescrizioni di seguito riportate:
 - Il gestore, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, dovrà darne comunicazione alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
 - il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in 60gg. a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al succitato termine, il gestore dovrà presentare una richiesta alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno nella quale dovranno essere descritti gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga ed indicato il nuovo termine per la messa a regime. La proroga s'intende concessa qualora la Regione non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
 - dalla data di messa a regime decorre il periodo di 10 giorni di marcia controllata, nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Il campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il relativo flusso di massa;
 - i rapporti di prova delle analisi relative al controllo delle emissioni atmosferiche dovranno essere redatti ai sensi delle norme tecniche adoperate e delle leggi vigenti e pervenire entro 30 gg dalla data di messa a regime degli impianti, alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
 - stabilire che i controlli sulle emissioni siano effettuati almeno una volta all'anno, le cui risultanze dovranno poi essere trasmesse alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno;
 - è fatto obbligo alla Ditta della tenuta dei registri di cui all'Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06, nonché, in caso di installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all'Appendice 3, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06;
 - stabilire che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D.Lgs. 152/06;

subordinando il rilascio del decreto autorizzativo alla presentazione da parte della Ditta:

- piano gestionale delle emissioni fuggitive prodotte dalla cella frigo;
- dichiarazione del Legale Rappresentante attestante la conformità urbanistica ed edilizia dell'impianto resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m. e i.;
- conferma dell'elenco quali/quantitativo delle materie prime riportato nell'istanza;
- che trasmessa unitamente all'istanza figura relazione tecnica in cui sono indicati:
- a) il ciclo produttivo;
- b) le tecnologie applicate per prevenire l'inquinamento;
- c) la quantità e qualità delle emissioni dell'impianto con i seguenti valori:

| Punti di emissione | Provenienza | Inquinanti | Concentrazione (mg/Nmc) | Flusso di massa (Kg/h) |
|-----------------------|--|------------|----------------------------|------------------------------|
| E1 | Generatore di vapore, per produzione di vapore, utilizzato per riscaldare il latte per la coagulazione (temperatura da 34 a 45℃), per riscaldare l'acqua per la cottura della cagliata nel formaggio a pasta filata(da 50-60℃), per riscaldare l'acqua per la cottura della cagliata (da 85 a 95℃),prima della formatura e per riscaldare il siero per la produzione della ricotta(fino a 85 a 95°C) | NOx | 22 | 0.033 |

- che l'impianto progettato, così come risulta dalla documentazione acquisita, non comporterà emissioni superiori ai limiti consentiti;
- che a seguito della trasmissione del verbale della Conferenza di Servizi del 17.12.2012, con nota del 20.12.2012 prot. 945333 nulla di ostativo è pervenuto dagli Enti assenti alla Conferenza;
- che in data 26.04.2013, prot. 296955, la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa chiesta nella Conferenza di Servizi del 17.12.2012, necessaria al rilascio del presente provvedimento;
- che l'ARPAC con nota acquisita il 11.11.2013, prot. 769169, ha trasmesso l'attestazione del versamento di € 347,92 effettuato dalla Ditta Caseificio Stella di Rescigno Eliana a favore dell'ARPAC, per le spese dei controlli finalizzati previsti dalle deliberazioni di G.R. n. 750/04 e n. 154/07;

VISTO:

- la Legge Regionale 10/98;
- la delibera di G.R. n°4102 del 5/08/92;
- la delibera di G.R. n°3466 del 03/06/2000;
- la delibera di G.R. n°286 del 19/01/2001;
- la delibera di G.R. n°750 del 22/05/2004;
- il D. Lgs. n°152 del 3/04/2006;
- la delibera di G.R. n°154 del 23/03/07;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno, nonché dell'attestazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente dell'Unità Operativa Dirigenziale,

DECRETA

per le motivazioni su esposte che qui si intendono integralmente riportate:

- di **concedere** alla Ditta Caseificio Stella di Rescigno Eliana con sede legale ed impianto nel Comune di Fisciano, Via Giovanni Paolo II n. 48, Legale Rappresentante sig.ra Rescigno Eliana, nata a Castel San Giorgio il 02.06.1964, l'autorizzazione all'emissione in atmosfera ai sensi, dell'art. 269, comma 8, ed art. 281, D.Lgs. 152/06, per l'attività di trasformazione lattiero casearie, secondo il progetto approvato dalla succitata Conferenza di Servizi in conformità al D.Lgs. 152/06 che modifica "ope legis" quanto disposto sulla fattispecie in esame dalla D.G.R. 286/01;

di vincolare l'autorizzazione alle seguenti prescrizioni:

- 1) Il gestore, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, dovrà darne comunicazione alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
- 2) il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in 60gg. a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al succitato termine, il gestore dovrà presentare una richiesta alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno nella quale dovranno essere descritti gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga ed indicato il nuovo termine per la messa a regime. La proroga s'intende concessa qualora la Regione non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta:
- 3) dalla data di messa a regime decorre il periodo di 10 giorni di marcia controllata, nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Il campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il relativo flusso di massa;
- 4) i rapporti di prova delle analisi relative al controllo delle emissioni atmosferiche dovranno essere redatti ai sensi delle norme tecniche adoperate e delle leggi vigenti e pervenire entro 30 gg dalla data di messa a regime degli impianti, alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
- 5) di **stabilire** che i controlli sulle emissioni siano effettuati almeno una volta all'anno, le cui risultanze dovranno poi essere trasmesse alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno;
- 6) che le copie delle risultanze dei controlli annuali dovranno essere custodite presso la sede dell'impianto a disposizione degli organi preposti ai controlli;
- 7) di **fare obbligo** alla Ditta della tenuta dei registri di cui all'Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06, nonché, in caso di installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all'Appendice 3, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06;
- 8) di **stabilire** che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D.Lgs. 152/06;
- di **fare obbligo** che siano sempre e comunque previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, tali da non alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria, al fine di evitare pregiudizio diretto o indiretto per la salute;
- di **fare obbligo** che per la verifica ed il rispetto dei limiti di emissione siano utilizzati i metodi di prelievo, di analisi ed i criteri di valutazione previsti dalla normativa vigente;
- di **stabilire** che la presente autorizzazione ha una durata di quindici anni, il cui rinnovo dovrà essere richiesto nei tempi e modalità previste dalla normativa vigente;
- di **demandare**, ai sensi della Legge Regionale n°10/98 art. 5, all'A.R.P.A.C., l'accertamento della regolarità, delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, se previsti, e l'invio delle risultanze dei controlli effettuati ai sensi delle Delibere di G.R. n.750/04 e n. 154/07 alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno;
- di **fare obbligo** alla Ditta richiedente di comunicare, al Settore provinciale di Salerno, eventuali modifiche sostanziali che comportino variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni in atmosfera, nonché richiedere nuova autorizzazione in caso di trasferimento dell'impianto in altro sito;
- -di dare atto che la presente autorizzazione non esonera la Ditta Caseificio Stella di Rescigno Eliana dal conseguimento di ogni altro provvedimento, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in parola;
- di **specificare** espressamente, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica;
- di **inviare** copia del presente decreto alla Ditta Caseificio Stella di Rescigno Eliana, all' A.R.P.A.C., all'Amministrazione Provinciale di Salerno, ed al Sindaco del Comune di Fisciano;
- di **pubblicare** il presente atto sul BURC.

Dr. Michele Palmieri